



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DEI COLLEGI UNIVERSITARI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

Emanato con Decreto Rettorale 15 giugno 2016, n.438

Ultime modifiche emanate con Decreto Rettorale 30 novembre 2022, n. 1177

Entrato in vigore il 16 dicembre 2022



SERVIZI INTEGRATI PER GLI STUDENTI

Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia

Tel. +39 0332 21 9334 +39 031 238 3227

Email: dirittoallostudio@uninsubria.it – PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Piano I

Uff. 1.020

Orari al pubblico

Lunedì, Martedì,

Giovedì, Venerdì: 10.00 – 12.00

Mercoledì: 14.00 – 15.00



**REGOLAMENTO DEI COLLEGI UNIVERSITARI
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA**

INDICE

Art. 1 - Collegi Universitari.....	3
Art. 2 - Principi e finalità.....	3
Art. 3 - Norme di comportamento.....	3
Art. 4 - Rapporti con l'azienda incaricata della gestione	4
Art. 5 - Diritti dell'Ospite.....	4
Art. 6 - Divieti.....	4
Art. 7 - Assenze	5
Art. 8 - Malattie.....	5
Art. 9 - Trasferimenti e Mobilità Interna.....	5
Art. 10 - Utilizzo Sale e Spazi Comuni.....	6
Art. 11 - Visitatori Esterni.....	6
Art. 12 - Verifiche e Controlli	6
Art. 13 - Deposito Cauzionale/Riconsegna Alloggio.....	6
Art. 14 - Provvedimenti Disciplinari	7
Art. 15 - Sospensione Cautelare.....	7
Art. 16 - Norma di Rinvio.....	8



Art. 1 - Collegi Universitari

1. I Collegi e le residenze dell'Università degli Studi dell'Insubria sono strutture abitative prioritariamente destinate ad ospitare studenti universitari iscritti a corsi di studio dell'Ateneo, studenti stranieri del programma comunitario Erasmus+, Visiting Professors e, una volta soddisfatta questa domanda, altro personale ed ospiti di Ateneo anche su indicazione di esponenti di Enti ed Istituzioni con cui l'Ateneo abbia collaborazioni di natura scientifica, clinica, didattica o di terza missione.

Art. 2 - Principi e finalità

1. I Collegi rappresentano il luogo in cui gli Ospiti, senza alcuna distinzione di provenienza, reddito, estrazione socio-culturale, tipologia di corso di studio, attendono ai più alti livelli di formazione superiore nel rispetto delle regole di civile convivenza. Il confronto e la dialettica rappresentano gli strumenti privilegiati per la risoluzione di qualsivoglia problema.
2. Finalità primaria dei Collegi è quella di consentire agli Ospiti il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione, di cultura e di preparazione professionale, anche attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine sociale ed economico e mettendo a disposizione degli stessi, nei limiti delle possibilità di bilancio dell'Ente, quanto utile per rendere proficua la frequenza ai corsi universitari e post-universitari.

I Collegi contribuiscono al conseguimento di una piena maturazione civile, sociale e culturale dei propri ospiti consentendo loro una consapevole partecipazione alla vita comunitaria.

3. Sono intesi come Ospiti gli studenti vincitori dei concorsi annuali banditi dall'Università degli Studi dell'Insubria e quelli riconfermati nel posto ai sensi dei Bandi stessi. Il bando annuale può stabilire riserve di posti di ospite alle varie tipologie di studenti e può consentire l'ammissione, a titolo di "foresteria studenti" ad ospiti temporanei
4. Il posto si mantiene per gli anni successivi a quello di entrata in Collegio purché l'ospite conservi i requisiti e ottemperi agli obblighi previsti dal bando di concorso e dalla legislazione vigente.

Art. 3 - Norme di comportamento

1. Gli ospiti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e delle norme che attengono alla vita in comunità nei rapporti con gli altri assegnatari e con il personale, nonché all'osservanza di quelle fondamentali norme di tolleranza, rispetto e collaborazione che garantiscono la quotidiana convivenza.
2. Nell'ambito di tale norma generale, l'Ospite è tenuto a:
 - a. osservare le vigenti disposizioni di legge (regolamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza in quanto applicabili) e le disposizioni impartite dall'Ateneo;
 - b. curare personalmente la camera assegnata e provvedere al rispetto e decoro dei locali assegnati: consentire che gli addetti vi svolgano le pulizie;
 - c. custodire la chiave della propria camera e consegnarla al portiere ad ogni uscita dal Collegio;
 - d. fare un uso corretto dei locali e delle attrezzature comuni, comprese le pulizie e lo smistamento dei rifiuti nelle cucine ad uso comune;
 - e. esporre avvisi, cartelli ecc. negli spazi appositamente riservati solo se preventivamente autorizzati dall'Ufficio Diritto allo studio e servizi agli studenti;



- f. controllare periodicamente l'efficienza delle apparecchiature e degli arredi messi a disposizione, comunicando tempestivamente al personale eventuali guasti;
- g. utilizzare esclusivamente elettrodomestici in dotazione all'appartamento o alla camera;
- h. non disturbare gli altri ospiti del collegio;
- i. acquisire l'informativa sulla sicurezza e partecipare alle prove di evacuazione. La mancata partecipazione alla prova di evacuazione, se non giustificata, comporta la revoca del diritto all'alloggio.

Art. 4 - Rapporti con l'azienda incaricata della gestione

1. I Collegi sono gestiti operativamente da Aziende Esterne (di seguito, la gestione) alle quali vengono appaltati i servizi.
2. I rapporti di ospitalità tra i residenti e la gestione del Collegio sono regolati dalla legge che disciplina i rapporti tra albergatori e loro clientela. La gestione del Collegio risponde delle cose e dei valori di proprietà dei residenti.
3. La gestione provvede:
 - a. al controllo degli accessi e delle presenze in Collegio;
 - b. alla custodia delle chiavi;
 - c. al controllo delle persone che utilizzano i servizi del Collegio;
 - d. alle pulizie delle camere e degli spazi comuni;
 - e. ai piccoli interventi di manutenzione delle camere (in ogni portineria si troverà un modulo di richiesta degli interventi).

Art. 5 - Diritti dell'Ospite

1. L'Ospite ha diritto:
 - a. ad occupare l'alloggio nei periodi di apertura delle strutture abitative sulla base dell'assegnazione regolata dal Bando di concorso annuale;
 - b. a ricevere in uso la dotazione del corredo del posto letto assegnatogli ed al cambio biancheria come stabilito in ogni Collegio;
 - c. ad utilizzare le strutture ed i beni dei Collegi, nel rispetto delle norme e degli orari che ne regolano l'uso e delle necessità di tutti gli altri utenti;
 - d. alla pulizia dei luoghi comuni;
 - e. alla pulizia della camera, come stabilito per ogni Collegio. La gestione provvederà ad affiggere in bacheca il calendario delle pulizie: lo studente dovrà avere la camera in ordine per permettere lo svolgimento dei lavori;
 - f. ad avanzare proposte sul funzionamento dei Collegi scrivendo a dirittoallostudio@uninsubria.it.

Art. 6 - Divieti

1. È fatto divieto di:
 - a. sublocare o comunque consentire l'uso a terzi, anche temporaneo, della camera assegnata (pena decadenza del diritto di assegnazione ed eventuale denuncia alla autorità di P.S.);
 - b. arrecare disturbo agli altri ospiti, in particolare dalle ore 23.00 alle ore 8.00; nelle restanti ore della giornata non utilizzare strumenti musicali, apparecchi radio, televisori, impianti stereofonici ecc. ad alto volume;
 - c. è vietato il gioco d'azzardo, detenere armi o simili, stupefacenti, bevande alcoliche, sostanze nocive e materiali infiammabili (comprese le candele);



- d. tenere animali;
- e. è vietato collocare sui terrazzi o sui davanzali qualsiasi oggetto la cui presenza possa costituire pericolo per l'incolumità dei passanti, o sia vietata dai Regolamenti Comunali vigenti;
- f. è vietato collocare, anche momentaneamente, materiale ingombrante (compresi stendibiancheria), spazzatura ecc. negli spazi comuni o corridoi che servono per fuga in caso di incendio;
- g. tenere feste non autorizzate;
- h. installare mobili non di proprietà dell'Università;
- i. apportare modifiche nei locali, tinteggiature, affiggere poster;
- j. asportare o introdurre mobili o attrezzature di qualunque tipo;
- k. installare congegni di chiusura diversi da quelli in adozione: il personale dell'Università ed il personale della Gestione hanno diritto d'ispezione periodica delle camere;
- l. tenere fornelli per vivande, stufe di riscaldamento;
- m. di installare elettrodomestici, manomettere l'impianto elettrico e i rilevatori di fumo e utilizzare prese multiple. (L'utilizzo degli eventuali elettrodomestici, previa autorizzazione esplicita dell'Università, deve essere conforme al D.P.R. 27.04.1955 n. 547 e alle norme CEI);
- n. fumare all'interno dei Collegi: i trasgressori saranno puniti a termine di legge;
- o. sostare in portineria;
- p. assumere condotte o effettuare azioni che possano costituire motivo di rischio a persone o a cose o che costituiscano violazioni di Leggi e Regolamenti vigenti;
- q. ospitare visitatori esterni durante la notte.

Art. 7 - Assenze

1. L'Ospite è tenuto a segnalare per iscritto alla gestione le proprie assenze superiori a 10 giorni.
2. Le assenze oltre tale termine, se non debitamente giustificate, comportano la revoca del beneficio. Qualora l'assenza giustificata si protragga per più di 20 giorni l'Università può assegnare il posto a terzi, garantendo comunque all'ospite la conservazione del posto al termine dell'assenza.
3. Qualora lo studente, nel corso del periodo di assegnazione del posto alloggio, risulti vincitore di periodi di mobilità internazionale o partecipi a stage o tirocini formativi presso altra sede deve liberare la stanza dai propri effetti personali e l'Università si riserva sull'utilizzo della camera.

Art. 8 - Malattie

1. L'Ospite è tenuto a denunciare malattie contagiose, ritenute tali o certificate da personale medico sanitario. L'Università, in presenza di determinate malattie, può sospendere momentaneamente l'assegnatario dal posto letto fino alla completa guarigione che dovrà essere certificata.

Art. 9 - Trasferimenti e Mobilità Interna

1. Nel corso di ciascun anno di assegnazione, l'assegnatario ha facoltà di richiedere, per una sola volta, il trasferimento di camera all'interno del Collegio nel quale gli è stato assegnato il posto alloggio motivando la richiesta.
2. L'Università può provvedere ai trasferimenti di camera necessari, nel corso dell'anno, per una migliore organizzazione del servizio e/o per la risoluzione di eventuali problematiche insorte.



Art. 10 - Utilizzo Sale e Spazi Comuni

1. L'Università mette a disposizione degli assegnatari gli spazi comuni presenti nei Collegi universitari per lo svolgimento di attività ricreative, culturali e formative. L'accesso alle sale studio, alle sale ricreative ed alle cucine è riservato prioritariamente agli Ospiti dei Collegi.
2. L'utilizzo degli appositi spazi comuni per convegni o altre iniziative promosse da soggetti estranei deve essere autorizzato dal Magnifico Rettore.

Art. 11 - Visitatori Esterni

1. L'ospite può ricevere visite, minorenni esclusi, dalle ore 8.00 alle ore 23.00 per un massimo di n. 2 persone per ospite e comunque nel rispetto del limite massimo fissato dai piani di sicurezza, previo consenso del compagno di stanza (nel caso di utilizzo di camere doppie). Il visitatore sarà tenuto a depositare in portineria un documento di riconoscimento da ritirare al termine della visita ciò al fine di consentire la registrazione e l'annotazione dell'orario di entrata ed uscita da parte dell'addetto in portineria. L'ospite è tenuto a recarsi in portineria per ricevere il visitatore assicurandosi che si comporti civilmente attenendosi alle norme contenute del presente Regolamento e che lo stesso lasci il Collegio entro le ore 23.00.
2. L'ospite che riceve visite si assume la piena responsabilità anche degli eventuali danni causati dai loro visitatori

Art. 12 - Verifiche e Controlli

1. L'Università o la Gestione, attraverso il personale preposto, si riserva il diritto di effettuare controlli finalizzati a verificare il buon funzionamento degli impianti e la corretta tenuta del posto letto assegnato.
2. Gli studenti assegnatari di posto letto dovranno obbligatoriamente consentire l'accesso alla camera al personale di pulizia e agli addetti ai servizi di manutenzione incaricati dall'Università o dalla gestione.
3. Per interventi straordinari ed urgenti, l'accesso alle camere è consentito al personale preposto anche in assenza dell'assegnatario della camera e senza preavviso.
4. Il controllo sullo stato degli alloggi è di norma effettuato tre volte all'anno dal personale dell'Università o la Gestione. Le attività di controllo finalizzate a verificare il rispetto del presente Regolamento nonché lo stato degli arredi e degli impianti possono essere effettuate in qualsiasi momento e senza preavviso.

Art. 13 - Deposito Cauzionale/Riconsegna Alloggio

1. All'atto dell'ammissione l'ospite dovrà versare un deposito cauzionale infruttifero.
2. L'assegnatario, al termine del periodo di ospitalità, dovrà riconsegnare il posto alloggio nelle medesime condizioni della presa in consegna, salvo il naturale deperimento.
3. Lo studente assegnatario si impegna a comunicare la data di rilascio del posto alloggio con un preavviso minimo di 7 giorni e ciò al fine di programmare un sopralluogo congiunto con il personale della Gestione.
4. Qualora vengano accertati eventuali danni, l'Ente si riserva di trattenere in tutto o in parte il deposito cauzionale. Ove la somma in deposito risulti insufficiente, l'ospite sarà tenuto a versare la differenza e a integrare la cauzione.
5. In caso di danneggiamenti negli spazi del Collegio, a seguito di atti vandalici tutti gli studenti presenti al momento del verificarsi del danno, concorreranno al risarcimento immediato del danno



stesso. Qualora non sia individuato il responsabile dei danni, i conti andranno decurtati pro-quota dai fondi cauzionali di tutti gli ospiti.

6. L'ospite inoltre può essere dimesso: per morosità, per decadenza, per motivi disciplinari o per cessazione del diritto all'assistenza.
7. L'ospite dimesso deve sgomberare la camera dalle cose di sua proprietà dopo che si abbia esercitato su di esse il privilegio di cui all'art. 2760 C.C. Il personale addetto può disporre il ritiro degli oggetti abbandonati (che saranno a disposizione degli aventi diritto per un anno; dopodiché saranno ceduti a norma di legge). Dell'operazione e dell'eventuale apertura di armadi e cassetti sarà steso verbale alla presenza di un rappresentante della Gestione.
8. Qualora dopo l'assegnazione del posto letto insorgano casi di incompatibilità (laurea, servizio militare, trasferimenti, revoca del posto ecc.) l'assegnatario deve dare tempestivamente le sue dimissioni. In caso contrario dovrà saldare il costo economico del servizio a partire dal verificarsi dell'incompatibilità sino al giorno delle effettive dimissioni.

Art. 14 - Provvedimenti Disciplinari

1. Lo studente assegnatario che contravviene alle disposizioni previste dal presente Regolamento, che tenga comportamenti scorretti o che arrechi danni alle cose e agli immobili dell'Università, viene segnalato tempestivamente dal responsabile della Gestione all'Ufficio Diritto allo Studio e servizi agli studenti, fermo restando il diritto dell'Ospite di presentare le proprie controdeduzioni.
2. I provvedimenti disciplinari comminabili da parte del Rettore dell'Università, a cui lo studente può presentare ricorso, sono:
 - a. Richiamo scritto: consiste in una contestazione scritta.
 - b. Allontanamento temporaneo dal Collegio: consiste nella sospensione del beneficio del posto alloggio fino ad un massimo di 60 giorni e viene adottato nei casi di violazioni del Regolamento o qualora l'assegnatario subisca, nella sua permanenza in Collegio, almeno due richiami scritti.
 - c. Allontanamento definitivo dal Collegio: consiste nella sospensione definitiva del beneficio di posto alloggio e viene adottato nei casi di gravi violazioni degli obblighi di comportamento che abbiano provocato grave danno all'Ente o a terzi, o in presenza di più di una sospensione temporanea.
3. Dopo la contestazione formale del provvedimento disciplinare, lo studente può presentare le proprie controdeduzioni in forma scritta entro e non oltre 7 giorni dalla notifica dell'addebito. In base agli accertamenti compiuti ed alle controdeduzioni formulate dall'assegnatario, l'Università, qualora non rilevi alcuna infrazione, dispone l'archiviazione del provvedimento. In caso contrario, con proprio provvedimento, determina la sanzione da applicare.

Art. 15 - Sospensione Cautelare

1. In presenza di grave fatto, qualora sia ravvisata l'opportunità di allontanare lo studente dal Collegio, lo studente può essere sospeso dai benefici anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare. La sospensione cautelare è disposta dal Rettore dell'Università. Lo studente che, successivamente, risulti estraneo ad ogni addebito ha diritto alla reintegrazione nei benefici.



Art. 16 - Norma di Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme previste dal Bando di concorso annuale di Ateneo, alla legge regionale sul diritto allo studio ed alle disposizioni di Leggi di P.S.